

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

94.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Minozzi Rosanna (gruppo comunista-PDS) ...	4
Scotti Virginio ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744);		Righi Luciano (gruppo DC) .....	4
Bianchini ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085) .....	3	<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3	Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (5476) .....	5
Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS) ....	3	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	5, 6
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato, per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	6
Istituzione del sistema nazionale di taratura ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (5426) .....	3	Minozzi Rosanna (gruppo comunista-PDS) ...	5, 6
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> , (gruppo DC), <i>Relatore ff.</i> .....	3, 4, 5	Serra Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	5
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> .....	4		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,15.**

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge Scotti Virginio ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744); Bianchini ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scotti Virginio ed altri: « Norme a favore delle industrie fonografiche »; Bianchini ed altri: « Norme a favore delle industrie fonografiche ».

Ricordo che nella seduta del 25 giugno 1991 l'onorevole Napoli ha svolto la relazione ed ha anticipato la sua volontà di proporre delle modifiche al testo al nostro esame per renderlo compatibile con alcune questioni sorte nel corso dell'esame in sede referente. Successivamente, nella seduta del 3 luglio scorso, la discussione è stata rinviata al fine di consentire l'approfondimento delle questioni illustrate dal relatore il quale, da parte sua, ha fatto presente in quella sede di aver già predisposto gli emendamenti conseguenziali alle considerazioni esposte nella relazione, emendamenti che riteneva potessero essere già portati a conoscenza dei diversi gruppi.

ONELIO PRANDINI. Chiedo alla Commissione di rinviare la discussione delle proposte di legge alla prossima settimana in modo da consentire un ulteriore approfondimento delle questioni affrontate dalla relazione dell'onorevole Napoli, in considerazione anche del fatto che l'onorevole Donazzon, che ha seguito più direttamente il provvedimento per conto del nostro gruppo, è in missione all'estero.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione delle abbinature proposte di legge all'ordine del giorno è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema nazionale di taratura (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5426).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema nazionale di taratura », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 gennaio 1991.

Ricordo che nella seduta del 3 luglio l'onorevole Fiandrotti ha svolto la relazione.

Essendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna della Commissione, lo sostituirò io stesso.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROSANNA MINOZZI. Riteniamo importante approvare rapidamente il provvedimento in discussione poiché con questo testo si addivene ad una sistemazione generale delle modalità di taratura, anche in vista della nuova disciplina del controllo di qualità e manutenzione dei prodotti nell'ambito di un'armonizzazione comunitaria delle normative riguardanti questi aspetti. Con l'istituzione del comitato centrale metrico, inoltre, si colma un vuoto lasciato dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento della direttiva CEE 80/181; con quel decreto, infatti, si stabiliva un'unità di misura internazionale, ma non si prevedeva la creazione di campioni nazionali per la definizione di quell'unità.

Con il provvedimento al nostro esame, ripeto, attraverso l'istituzione del comitato centrale metrico in qualche modo si ovvia a questa carenza; è necessaria comunque l'adozione di una normativa organica da parte della Comunità europea.

Mi rimane soltanto un dubbio, che sottopongo alla Commissione e che forse il Governo potrà chiarire fin d'ora: mi domando se non si possa trovare un modo per coordinare l'attività svolta dal comitato che si va ad istituire con quella dell'UNI, un istituto nazionale pubblico con compiti di verifica e di controllo in questa materia. Non riteniamo, tuttavia, che questo sia un problema fondamentale da risolvere necessariamente con il provvedimento al nostro esame, poiché si potrà procedere ad una sistemazione complessiva della materia quando la Comunità europea avrà adottato una normativa più generale.

LUCIANO RIGHI. Mi permetto di intervenire brevemente per sottolineare che con il provvedimento in esame si dà attuazione ad un indirizzo della

Comunità economica europea in materia di riferibilità degli strumenti di misurazione ai campioni nazionali.

Nel nostro paese esistono vari istituti (lei, presidente, ha avuto modo di visitarne uno) che svolgono in modo informale questo compito. Mi riferisco, in particolare, alla stazione sperimentale per la misurazione delle pelli ubicata a Napoli. Comunque, non solo nel settore delle pelli, ma anche in riferimento ad altri articoli esistono istituzioni pubbliche o private che di fatto svolgono questo ruolo.

Con l'emanazione di una nuova normativa in materia sorgono problemi di coordinamento, in quanto sarebbe opportuno utilizzare le valide esperienze riconosciute in campo nazionale ed internazionale di istituti che danno garanzie di serietà e che godono del comprovato riconoscimento da parte dell'utenza.

Questa è la sollecitazione che volevo fare al Governo il quale, tra l'altro, mi sembra condivida l'impostazione del provvedimento in esame.

Per concludere, a nome del gruppo della democrazia cristiana, sottolineo la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge divenuto ancor più essenziale in prospettiva del mercato unico europeo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore, desidero rilevare che dalle posizioni espresse mi pare che nulla osti alla possibilità di procedere all'approvazione del testo trasmesso dal Senato, evitando così un'ulteriore sua lettura.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio i colleghi intervenuti le cui notazioni attengono solo in parte alla discussione del provvedimento.

L'istituzione del sistema nazionale di taratura è sovraordinato rispetto alla

serie di normative « a cascata » derivate dall'individuazione di tutta una serie di strumenti sottordinati. Si tratta ora di stabilire quali siano i riferimenti certi anche in relazione ai sistemi di taratura vigenti negli altri paesi della Comunità.

Nessuna obiezione può farsi in merito alla certificazione della qualità e alla corrispondenza tra le parole e i fatti in riferimento ai diversi segmenti di mercato ed alle singole produzioni. Tutto ciò ha il sapore di una *académie française* e ci mette al passo con altre realtà europee.

**PRESIDENTE.** Non essendo ancora pervenuto il parere obbligatorio della Commissione affari costituzionali, non possiamo procedere all'approvazione definitiva del provvedimento. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890 n. 7088, e successive modificazioni (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5476).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 febbraio 1991.

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso il relatore ha svolto la relazione e, dopo gli interventi di alcuni colleghi, è stata chiusa la discussione sulle linee generali. Il Governo ed il relatore rinunciano alla replica.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verifica, dei principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE ».

**ROSANNA MINOZZI.** Tanto l'articolo 1 quanto l'articolo 2 prevedono l'emanazione di un decreto ministeriale senza che sia indicato alcun termine entro il quale ciò debba avvenire. Sarebbe pertanto opportuno introdurre un termine di tre mesi.

Sempre all'articolo 2, inoltre, viene stabilito un rinvio, per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni amministrative, all'articolo 31 del regio decreto del 1890, il cui ammontare, risultando di scarso rilievo, dovrebbe essere aggiornato.

**GIUSEPPE SERRA, Relatore.** Le osservazioni della collega Minozzi sono senza dubbio condivisibili, sia quella relativa alla mancanza di un termine per l'emanazione di un decreto ministeriale, sia, soprattutto, quella relativa alla determinazione della sanzione il cui ammontare resterebbe fissato a 5 mila lire che, per una violazione di questo genere, è sicuramente risibile. Al

fine di evitare un rinvio all'altro ramo del Parlamento, però, invece di modificare il testo al nostro esame si potrebbero affrontare tali questioni in un ordine del giorno.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Considerata anche l'intenzione manifestata dai colleghi di procedere ad una rapida approvazione del testo, credo che le preoccupazioni espresse potrebbero essere approfondite con un'interpretazione estensiva della lettera e) del comma 3 dell'articolo 22 del regio decreto del 1890, come modificato dall'articolo 2 del disegno di legge all'ordine del giorno. L'espressione « ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo », a mio avviso, può prefigurare anche provvedimenti di revoca della licenza per l'esercizio della professione, che rappresentano forme sanzionatorie molto più efficaci che non quelle puramente pecuniarie. La presentazione di un ordine del giorno che esprima questo indirizzo, quindi, potrebbe risolvere entrambe le questioni sollevate.

PRESIDENTE. I suggerimenti del Governo e del relatore sono nel senso di non procedere a modifiche che comporterebbero un rinvio al Senato del provvedimento; pertanto, invito l'onorevole Minozzi a trasfondere le preoccupazioni sollevate in un apposito ordine del giorno.

ROSANNA MINOZZI. Concordo con le opinioni espresse in merito all'opportunità di non modificare il testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

1. L'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. - 1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto da decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 71/316/ CEE - sono soggetti alla verifica ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verifica di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verifica, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodolo-

gie avvalentisi, nel caso della verifica-  
zione, dei principi della garanzia della  
qualità, analoghi a quelli previsti per le  
corrispondenti operazioni effettuate nel-  
l'ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione — in base al criterio di reciprocità — dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza ».

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 17 luglio 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO